

M



ESENTE DA REGISTRAZIONE BOLLI E DIRITTI

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente f.f. -

Dott. Angelo GRIECO - Presidente di sezione -

Dott. Enrico PAPA - Consigliere -

Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -

Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -

Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere -

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -

Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**O R D I N A N Z A**

sul ricorso proposto da:

NECCI LORENZO ANTONIO, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 29, presso lo studio  
dell'avvocato GIOIA VACCARI, che lo rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato PAOLA BALDUCCI, giusta  
delega a margine del ricorso;

**- ricorrente -**

**contro**

PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO

2004 MINISTERO PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONE, DELLA CORTE

280 DEI CONTI PER IL IL LAZIO, domiciliato in ROMA, VIA

Oggetto

*Jurisdictional*

R.G.N. 5495/02

Cron. 18157

Rep.

Ud.11/03/04

C.C.



BAIAMONTI 25;

- *controricorrente* -

per regolamento preventivo di giurisdizione in  
relazione al giudizio pendente n. 54863/01 della Corte  
dei Conti di ROMA;

udito l'avvocato Gioia VACCARI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio il 11/03/04 dal Consigliere Dott. Michele

VARRONE;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Antonio Martone, il quale chiede che le  
Sezioni Unite della Corte di cassazione, in camera di  
consiglio, accolgano il ricorso, con le conseguenze di  
legge.

LA CORTE, esaminati gli atti e le memorie delle parti;

*premesso* che la questione di giurisdizione sottoposta all'esame di questa Corte riguarda il giudizio di responsabilità promosso, con atto del 2 febbraio 2001, dal Procuratore della Corte dei conti per la regione Lazio, nei confronti dell'amministratore straordinario *pro tempore* dell'Ente ferrovie dello Stato avv. Lorenzo Antonio NECCI – oltre che in via sussidiaria nei confronti del prof. Carlo BERNINI, Ministro dei trasporti *pro tempore* per mancato rispetto della necessaria vigilanza – per il danno alla finanza pubblica conseguente all'atto, adottato dal detto amministratore in data 12 marzo 1992, con il quale, modificando la convenzione del precedente 24 settembre 1991, attuativa del piano di sviluppo del "Sistema Alta velocità" intercorso tra l'Ente ferrovie e la TAV, erano state svincolate le anticipazioni previste dalla detta convenzione in favore dei consorzi affidatari delle opere, prescindendo dalla preventiva realizzazione dei presupposti cui erano originariamente condizionate (elaborazione dei progetti di massima, stima dei costi, predisposizione del piano finanziario e stipula degli atti integrativi);

*rilevato*, in particolare, che in sede di ricorso preventivo di giurisdizione e a sostegno della richiesta dichiarazione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti, si sostiene:

a) che a seguito della trasformazione dell'Ente ferrovie dello Stato in società per azioni (avvenuta a decorrere dal 12 agosto 1992 a seguito della delibera CIPE adottata in applicazione del decreto legge n. 333 del 1992 convertito con la legge n. 359 dello stesso anno) e, quindi, in soggetto privato con fine speculativo e natura imprenditoriale, era comunque venuta meno al

momento della instaurazione del giudizio, la giurisdizione del giudice contabile in applicazione dell'art. 5 cpc;

b) che, in ogni caso, anche considerando la natura di ente pubblico economico all'epoca dei fatti posti a fondamento del giudizio di responsabilità, si dovrebbe escludere la detta giurisdizione in quanto "l'attività posta in essere con la modifica dell'atto convenzionale" rientrerebbe nei poteri imprenditoriali del soppresso ente e non sarebbe espressione di poteri autoritativi, né espressione di funzioni pubblicistiche svolte in sostituzione di amministrazioni dello Stato o di ente pubblico non economico, onde non ricorrerebbero le condizioni alle quali la giurisprudenza delle Sezioni unite subordina la giurisdizione della Corte dei conti;

c) che, a tutto concedere, ricorrerebbe la responsabilità dell'Ente e non del singolo amministratore;


*ritenuto* che il motivo richiamato *sub* lett. a) non è meritevole di accoglimento atteso che il riferimento contenuto nell'art. 5 cpc alla legislazione vigente al momento della proposizione della domanda attiene soltanto alle norme processuali che disciplinano la giurisdizione e non anche a quelle di natura sostanziale alle quali deve farsi riferimento per decidere in ordine alla configurabilità della responsabilità amministrativa-contabile;

*rilevato* che il motivo *sub* lett. c) attiene non alla giurisdizione ma al merito, trattandosi di questione relativa alla legittimazione;

*considerato* che, invece, il secondo motivo appare fondato atteso che:

a) come riconosce lo stesso Procuratore generale contabile, secondo il costante orientamento di queste sezioni unite (v., da ultimo, Cass. sez. un. n. 9649 del 2001) formatosi anche con riferimento all'Ente ferrovie dello Stato,

nei confronti degli enti pubblici economici (quale era pacificamente, all'epoca dei fatti posti a fondamento dell'azione di responsabilità, il detto Ente) la giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile sussiste limitatamente agli atti che si configurano come espressione di poteri autoritativi di natura pubblicistica, mentre rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'accertamento delle responsabilità risarcitorie degli amministratori;



b) che peraltro, con recentissima pronuncia, questa Corte, rimeditando il problema alla luce delle sollecitazioni della dottrina e di evidenti ragioni di politica giudiziaria correlate, da un lato, alla forte spinta verso la *privatizzazione* caratteristica della legislazione degli ultimi venti anni, dall'altro ai recenti interventi normativi in tema di giurisdizione – d. lgs. n. 80 del 1998 e l. n. 205 del 2000 – introduttivi di criteri determinativi con riferimento alla natura non dei soggetti agenti ma della materia disciplinata, ha esteso la giurisdizione della Corte dei Conti ai giudizi di responsabilità amministrativa anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici, restando tuttavia sempre esclusa la responsabilità contabile (Cass. sez. un. ord. n. 19667 del 2003);

c) che, peraltro, tale innovativo principio (per il quale conviene rinviare all'ampia ed articolata/motivazione della citata ordinanza e di cui, per motivi cronologici, il P.G. presso questa Corte non ha potuto tenere conto) è stato affermato con riguardo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ult. co. l. n. 20 del 1994, mentre nella specie l'atto produttivo di danno da parte del NECCI è stato compiuto nel 1992;

d) che, pertanto, in applicazione del tradizionale indirizzo di queste Sezioni unite, non può pervenirsi all'affermazione della giurisdizione della

*W*

Corte dei conti in quanto, se è vero che la natura privata dell'ente non è "di per se" sola sufficiente ad escludere l'applicabilità delle norme in tema di responsabilità contabile (v. tra le altre, S.U. n. 9751 del 1994 e n. 19 del 2000), è pur sempre necessario che l'ente sia inserito ed abbia operato all'interno dell'organizzazione amministrativa, esercitando facoltà e poteri pubblici, il che non ricorre nella fattispecie in esame in cui, in esecuzione del contratto di programma stipulato fra il Ministro dei trasporti e l'Ente FF.SS., la costituzione della T.A.V. SpA, i successivi rapporti con quest'ultima e quelli con i Consorzi affidatari dei lavori si sono svolti secondo strumenti tipici del diritto privato (in tal senso depongono anche le previste modalità di copertura della spesa: ricorso al capitale privato per il 60% e onere dello Stato per il 40%); tutto ciò premesso e considerato, il ricorso va accolto, con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, senza doversi pronunciare sulle spese di regolamento, stante la natura di parte meramente formale del P.G. contabile;

P. Q. M.

accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, l'11 marzo 2004, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione

IL PRESIDENTE

*M. Di Pietro*

IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria

oggi, - 9 GIU. 2004



IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

ESENTE DA REGISTRAZIONE BOLLI E DIRITTI